



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 10/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 11/06/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/05/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 2.022,56, per commissioni di intermediazione, spese di attivazione e commissioni incasso, nonché di € 114,39 per "commissioni di estinzione"; chiede altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura, nonché gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- riguardo all'applicazione della sentenza Lexitor, che secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileva a maggior ragione per le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepiti da un soggetto diverso dal finanziatore; inoltre richiama quanto affermato dalla Tribunale di Napoli, con la sentenza 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza 2573/2019, rispetto alla natura non *self executing* della Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precisa che la sua rete distributiva *“non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto”* e che l'importo di € 3.478,80 corrisponde *“esclusivamente”* alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/20 e n. 6108/20 del Collegio di Roma);

- che il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso della commissione d'estinzione pari ad € 114,39, senza motivare in alcun modo la richiesta di rimborso.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio qualifica come *upfront* le commissioni di intermediazione, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, poiché la descrizione delle relative voci di costo fa riferimento ad attività preliminari alla conclusione del prestito.

Sono al contrario *recurring* sia le spese di attivazione che il costo del servizio dell'ente previdenziale, le prime in quanto riferite ad attività relative alla gestione della rete di vendita, le seconde connesse alla gestione e versamento delle trattenute; entrambe le voci vanno rimborsate in proporzione lineare.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	59
rate residue	61

TAN ▶	6,92%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota interessi	28,89%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni di intermediazi (up front)	€ 3.478,80	€ 1.768,39 ○	€ 1.005,02 ⊙	○		€ 1.005,02
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 254,17 ⊙	€ 144,45 ○	○		€ 254,17
○	costo servizio ente previden: (recurring)	€ 648,00	€ 329,40 ⊙	€ 187,21 ○	○	€ 329,40	€ 0,00
○			○	⊙	○		€ 0
○			○	○	⊙		€ 0
⊙			○	○	○		€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.259
interessi legali	si

Con riferimento alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", sicché non contesta, in particolare, una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

A tal proposito il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, secondo cui "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Sulla scorta di tale orientamento la domanda restitutoria non può trovare accoglimento.

Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.259,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS